



CAMERA DI COMMERCIO FERRARA RAVENNA

[Verifica strumenti](#)

Per questi strumenti sono effettuati i controlli previsti dalla metrologia legale (verifica prima, verifica periodica, controlli casuali, vigilanza del mercato).

La disciplina di riferimento è essenzialmente rappresentata dal D.M. 93/2017, Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea, in vigore dal 18 settembre 2017.

Il **nuovo decreto** abroga una serie di regolamenti e decreti ministeriali e, in sintesi:

- semplifica il quadro normativo vigente, attraverso la codificazione di molte delle norme di riferimento e l'unificazione della normativa riguardante i controlli su strumenti nazionali e strumenti MID;
- estende la disciplina dei controlli metrologico-legali a tutti gli strumenti di misura in servizio regolati dalle normative MID e NAWI, da direttive anteriori o esclusivamente da norme nazionali;
- armonizza i requisiti degli [Organismi](#) che eseguono la verifica periodica
- introduce la figura del «**titolare dello strumento**»: la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura. **Scompare la figura dell'utente metrico.**

- [Vigilanza degli strumenti](#)
- [Verifica prima](#)
- [Verifica periodica](#)
- [Controlli casuali](#)

La vigilanza del mercato ha lo scopo di **assicurare che gli strumenti immessi sul mercato o importati siano stati sottoposti alle dovute procedure di accertamento della conformità**, che siano stati rispettati i requisiti di marcatura e di documentazione e che progettazione e fabbricazione siano avvenute in conformità ai requisiti previsti dalla relativa normativa.

L'autorità di vigilanza del mercato sugli strumenti metrici soggetti alle normative europee è il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che si avvale delle Camere di Commercio quali autorità locali competenti per i controlli metrologici.

Le Camere, nello svolgimento dei controlli per iniziativa del Ministero possono avvalersi, se necessario, e comunque se ne avvalgono quando sia richiesta l'effettuazione di prove, dei laboratori di taratura accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 – Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura.

La vigilanza è effettuata anche nei luoghi dove gli strumenti sono stati messi in servizio.

Anche la vigilanza sugli strumenti soggetti alla normativa nazionale la vigilanza è effettuata dalla Camere di Commercio con identica possibilità di avvalersi di laboratori accreditati per lo svolgimento di prove.

Per l'esecuzione dei controlli ai funzionari delle Camere di commercio preposti è consentito l'accesso ai luoghi di fabbricazione, di immagazzinamento e di commercializzazione degli strumenti e il prelievo degli strumenti per l'effettuazione di esami e prove.

Dell'esito dei controlli e delle valutazioni effettuate e degli eventuali provvedimenti adottati per gli strumenti nazionali viene data informazione al Ministero dello sviluppo economico, per gli eventuali provvedimenti di competenza dello stesso

Prima di essere immessi sul mercato, gli strumenti metrici devono essere sottoposti a una prima verifica finalizzata ad accertare che essi siano conformi alle norme metrologiche pertinenti e siano contrassegnati dai relativi sigilli.

Verifica prima CE/UE

La verifica iniziale CE/UE viene effettuata per i soli **strumenti oggetto della [Direttiva MID](#)** prima della loro immissione sul mercato ed è svolta dai produttori con sede nell'Unione Europea. A seguito della verifica vengono apposte le seguenti marcature:

- la marcatura **CE**;
- la marcatura metrologica supplementare **M**, seguita dalle ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura e dal numero dell'Organismo Notificato.

Verifica prima nazionale

Quali strumenti

La verifica prima nazionale riguarda gli strumenti che non rientrano tra quelli disciplinati dalla Direttiva MID: **erogatori di metano per autotrazione e tester per tachigrafi digitali**.

I **sistemi self-service**, compresi i sistemi gestionali, sono esonerati dall'obbligo della verifica prima, solo se **muniti di un'approvazione ministeriale**.

Il fabbricante metrico che effettua il collegamento tra il distributore ed il self-service, deve provvedere alla redazione della **lista di controllo** redatta in 3 copie (l'originale conservata dal fabbricante, una copia da trasmettere alla Camera di commercio e una da consegnare all'utente metrico a disposizione delle Autorità di controllo).

[Allegato B \(Punto 2.3 della scheda D\) del DM 21/04/2017, n. 93.](#)

Come richiedere la verifica prima

La richiesta di verifica prima può essere presentata solo se il fabbricante ha ottenuto il provvedimento ministeriale di ammissione dello strumento a verifica metrica.

Il fabbricante deve presentare all'Ufficio Vigilanza sul mercato la seguente documentazione:

- richiesta di verifica metrica
- attestazione della conformità degli strumenti alla documentazione tecnica dell'inalterabilità dei dati sulle caratteristiche metrologiche
- **manuale d'uso dello strumento e libretto metrologico**

Dopo aver accertato i requisiti, gli ispettori metrici effettuano prove metrologiche e funzionali.

In caso di esito positivo, avviene la legalizzazione dello strumento. Si applicano, cioè, i **sigilli caratteristici dell'Ufficio e dell'Ispettore** che esegue la verifica, che attestano la conformità legale dello strumento e garantiscono che lo strumento non è accessibile né alterabile.

Ai sensi dell'art.2 del DM n. 93/2017, per "verificazione periodica" si intende il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico.

Tale verifica ha come scopo quello di accertare se gli strumenti di misura utilizzati per una funzione di misura legale riportano i regolamentari bolli di verifica prima nazionale/CEE/CE, la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare M e se hanno conservato nel tempo gli errori massimi tollerati previsti dalla normativa.

Per "funzione di misura legale" si intende la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e diritti e lealtà delle transazioni commerciali.

Sono esclusi dall'obbligo della verifica periodica le misure lineari, quelle di capacità in vetro, terracotta o simili (L. 77/1997) e gli apparecchi destinati dalle aziende a processi produttivi interni.

In base all'art. 4, comma 2, del DM n. 93/2017, ove non vi abbia già provveduto il fabbricante, l'organismo che esegue la prima verifica periodica dopo l'entrata in vigore del decreto dota lo strumento di misura di un Libretto Metrologico, su supporto cartaceo o informatico, su cui vengono

annotate tutte le informazioni relative allo strumento e agli interventi (riparazioni, verifiche ed ispezioni) sullo stesso. Tale Libretto deve essere disponibile e presentato ai soggetti che intervengono sullo strumento. La mancata presentazione del Libretto è punita con sanzione amministrativa, pertanto, la sua perdita o danneggiamento va immediatamente segnalata all'Ufficio Vigilanza sul mercato della Camera di commercio di Ferrara.

Quando va richiesta la verifica periodica?

Premesso che gli utilizzatori degli strumenti messi in servizio dopo il 18/09/2018 devono comunicare alla CCIAA competente per territorio la data di inizio utilizzo entro 30 giorni, utilizzando il **modello scaricabile** dal sito camerale, e che lo stesso termine di 30 giorni è fissato anche per la comunicazione di fine utilizzo di tutti gli strumenti metrici, la verifica periodica va richiesta:

Per gli strumenti già in servizio al 18/09/2017:

la scadenza è indicata sull'etichetta autoadesiva verde autodistruggente apposta sullo strumento

Attenzione: la verifica periodica, indipendentemente dalla scadenza dell'etichetta, va sempre richiesta a seguito di ordine di aggiustamento, modifica o riparazione che dovesse rendersi necessaria (se tale riparazione comporta la rimozione dei sigilli di protezione).

Per gli strumenti messi in servizio dopo il 18/09/2017:

Per tali strumenti, la periodicità decorre:

- dalla data della messa in servizio dello strumento;
- e comunque, da non oltre due anni dall'anno di esecuzione della verifica prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare.

In sintesi, la tempistica per presentare la richiesta di verifica è la seguente:

1. entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza dei termini di validità della verifica precedente o dalla messa in servizio;
2. entro 10 giorni lavorativi dall'avvenuta riparazione degli strumenti che ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo, anche di tipo elettronico.

La verifica periodica va, inoltre, effettuata entro 30 giorni nel caso di ordine di aggiustamento emesso in sede di controlli casuali.

Se lo strumento non è conforme

La presenza di errori oltre le tolleranze ammesse, di manomissioni o il generale mancato rispetto delle norme, comporta l'applicazione di **sanzioni amministrative**.

Nei casi più gravi, o in caso di manomissione, si procederà al sequestro dello strumento e conseguente denuncia all'autorità giudiziaria.

Inoltre, lo strumento che non risulti conforme alla verifica periodica o alla vigilanza sarà contrassegnato dall'etichetta rossa e non può essere utilizzato fino ad eventuale regolarizzazione (se possibile) e successiva ri-verifica.

Chi può eseguire la verifica periodica?

Con l'entrata in vigore del DM n. 93/2017, i soggetti abilitati all'esecuzione della verifica periodica sono:

- Organismi che hanno presentato apposita SCIA ad Unioncamere dopo essere stati accreditati

in conformità ad una delle seguenti norme o successive revisioni:

- 1) UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni;
 - 2) UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura - come laboratorio di taratura;
 - 3) UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi o servizi e future revisioni.
- Laboratori riconosciuti idonei dalle Camere di Commercio per gli strumenti di tipo "nazionale" e gli Organismi non accreditati e riconosciuti idonei da UnionCamere per gli strumenti di tipo "MID" (fino alla fine del periodo transitorio in data 18/03/2019).

[L'elenco, in continuo aggiornamento, dei soggetti abilitati ad eseguire la verifica periodica degli strumenti metrici può essere consultato sul sito Metrologia Legale >>](#)

Periodicità verifica

Periodicità della richiesta di verifica in funzione della categoria di appartenenza degli strumenti e dell'ultima verifica effettuata (allegato IV al Decreto n. 93/2017)

Categoria degli strumenti	Periodicità della verifica
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico	3 anni
Strumenti per pesare a funzionamento automatico	Selezionatrici ponderali per la determinazione di prodotti preconfezionati ed etichettatrici di peso e di peso/prezzo: 1 anno
	Altre tipologie di strumenti: 2 anni
Sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua	2 anni
Misuratori massicci di gas metano per autotrazione	2 anni
Misure di capacità	4 anni
Pesi	4 anni
Contatori dell'acqua	Meccanici con portata permanente (Q^3) fino a 16 m^3/h compresi: 10 anni
	Statici e venturimetrici con portata permanente (Q^3) maggiore di 16 m^3/h : 13 anni
Contatori del gas	A pareti deformabili: 16 anni
	A turbina e rotoidi: 10 anni
	Altre tecnologie: 8 anni
Dispositivi di conversione del volume	Sensori di pressione e temperatura sostituibili: 2 anni
	Sensori di pressione e temperatura parti integranti: 4 anni
	Approvati insieme ai contatori: 8 anni

Contatori di energia elettrica attiva	Elettromeccanici: 18 anni
	<p>Statici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bassa tensione (BT-fra 50V e 1000V di classe di precisione A, B, o C): 15 anni - media e alta tensione (MT - AT >1000V): 10 anni
Contatore di calore	<p>Portata Qp fino a 3 m³/h</p> <ul style="list-style-type: none"> - con sensore di flusso meccanico: 6 anni - con sensore di flusso statico: 9 anni <p>Portata Qp superiore a 3m³/h</p> <ul style="list-style-type: none"> - con sensore di flusso meccanico: 5 anni - con sensore di flusso statico: 8 anni
Indicatori di livello	2 anni
Tassametri	2 anni
Strumenti di misura della dimensione	3 anni
Strumenti di misura diversi da quelli sopra riportati	3 anni

Normativa

- D.M. 21/04/2017 n. 93 Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura
- D.Lgs. 29/12/1992 n. 517 Attuazione della Direttiva 90/384/CEE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico
- D.M. 07/12/2006 Individuazione dei criteri per la determinazione delle tariffe relative alle funzioni metriche svolte dalle Camere di Commercio
- Circolari Ministeriali esplicative DM 93/2017
- CM 28/06/2018 pompe sommerse e termina piazzale da nazionale a MID
- CM 26/03/2018 Chiarimenti in ordine alle procedure di cui al Decreto 21 aprile 2017, n. 93 - Allegato III - Scheda D
- CM 03/11/2017 chiarimenti su decorrenza periodicità verifica periodica
- CM 06/10/2017 su strumentazioni LAT in verifica periodica nel periodo transitorio

La Camera di Commercio può effettuare **controlli casuali (o a campione)** sugli strumenti in servizio per accertarne il loro corretto funzionamento. Questi controlli sono effettuati a intervalli casuali, senza una periodicità predeterminata e, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e continuità dei servizi, senza preavviso.

I controlli casuali possono riguardare anche solo una delle prove che vengono eseguite in sede di

verifica periodica, ovvero anche più di una, ma non necessariamente tutte.

Le procedure di esecuzione dei controlli sono le stesse delle verifiche periodiche e gli esiti dei controlli **determinano l'applicazione delle procedure correttive (ordine di aggiustamento) e sanzionatorie in caso di esito negativo**. Dell'esito dei controlli casuali viene dato conto con l'annotazione sul libretto metrologico e nella banca dati del servizio metrico Eureka.